



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Rep. n. 2026/0000011

Prot. RM/2026/0002511

del 27/04/2026

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della Società EDIL MOTER S.r.l. per lo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi da demolizione, mediante operazioni R13 e R5, presso il cantiere relativo allo stabilimento A.M.A. di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER

IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con

riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

- a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd “Direttiva Macchine”;
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che*

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;*
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 recante *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.*
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”;*
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;*
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,* convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l’art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”;*
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *“Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”;*
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *“Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”;*
- Regolamento della Regione Lazio 17 marzo 2026, n. 2, recante *“Criteri generali per la prestazione delle*

garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati”;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *“Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante *“Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *“Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006”.*

Premesso che

la EDIL MOTER S.r.l. ha presentato la Comunicazione di Campagna di attività con impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi da demolizione, mediante operazioni R13 e R5, presso il cantiere relativo allo stabilimento A.M.A. di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma alla Regione Lazio, che l'ha acquisita al prot. n. 0139694 del 10/02/2026;

la Regione Lazio ha trasmesso per competenza, con nota prot.U.0201339 del 24.02.2026, la Comunicazione al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, che l'ha acquisita agli atti con prot. RM1170 del 24.02.2026;

la EDIL MOTER S.r.l. ha trasmesso, con nota agli atti con prot. RM1204 del 25.02.2026, copia del versamento dei diritti di istruttoria a favore del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

la struttura commissariale, con nota agli atti con prot. RM1241 del 26.02.2026, ha richiesto alla EDIL MOTER S.r.l. integrazioni ai fini della completezza documentale della istanza;

la EDIL MOTER S.r.l. ha trasmesso, con note acquisite agli atti del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ai prott. RM1261 e RM1265 del 27.02.2026, integrazioni documentali;

la struttura commissariale, con nota prot. RM1554 dell'11.03.2026, ha richiesto alla EDIL MOTER S.r.l. ulteriori integrazioni documentali;

la EDIL MOTER S.r.l., con nota acquisita agli atti con prot. RM1657 del 13.03.2026, ha trasmesso la Comunicazione della campagna ed i relativi allegati, che sostituiscono integralmente la documentazione di cui alle note agli atti con prot. RM1170/2026, RM1204/2026, RM1261/2026 e RM1265/2026;

alla Comunicazione di cui al prot. RM1657 del 13.03.2026 è allegata la seguente documentazione:

- Comunicazione campagna impianto mobile – MOD. E
- Caratterizzazione preliminare
- Autorizzazione esercizio impianto
- Scheda Impianto Centauro 120
- Relazione tecnica
- elaborato grafico campagna
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - modello F
- Organigramma personale
- Polizza

- Processo di verbale consegna lavori
- versamento tariffa

per lo svolgimento della campagna di recupero rifiuti è previsto l'impiego dell'impianto mobile "Marca CAMS S.r.l. mod CENTAURO L 120-56 APS matr. 25-108", autorizzato all'esercizio con Determinazione della Regione Lazio G05460 del 05/05/2025,

con nota prot. n. RM/1729 del 16/03/2026 è stato avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento richiesto e, contestualmente, è stata trasmessa agli enti/uffici competenti la documentazione di cui alla menzionata comunicazione;

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Ufficio Conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane, con nota prot. NH1189 del 19.03.2026, acquisita in pari data al prot. RM1805, ha espresso il parere di competenza.

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. n. 0021127.U del 30.03.2026, acquisita in pari data al prot. RM2047, ha trasmesso il parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio n. 864/2014.

Considerato che

Come si evince dalla relazione tecnica, lo scopo della campagna mobile è il trattamento, mediante operazioni R5, previa messa in riserva R13, di rifiuti da demolizione, codificati EER 170904 "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03" presso lo stabilimento A.M.A. di Ponte Malnome;

le macerie, preliminarmente poste in "messa in riserva" operazione R13 di cui all'allegato C alla parte IV del T.U., saranno recuperate "sul posto" mediante impianto mobile con operazione [R5] di cui all'allegato C alla parte IV del T.U.; in particolare, detti rifiuti saranno sottoposti ad operazioni di frantumazione, vagliatura e separazione delle frazioni metalliche ai fini della produzione di aggregato recuperato (R5) nel regime del D.M. n. 127/2024, destinato ad essere riutilizzato nell'ambito del cantiere;

il quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare è pari a circa 12.500 m³ (corrispondenti a circa 25.000 t, considerando un peso specifico medio di 2 t/m³), il quantitativo giornaliero da trattare è pari a circa 500 t/giorno (per un utilizzo dell'impianto di 5 ore al giorno) e un quantitativo orario pari a 100 t/ora;

tali valori risultano coerenti con i limiti autorizzati per l'impianto, pari a 350.400 t/anno, 960 t/giorno (calcolati su 8 ore lavorative) e 120 t/ora

trattandosi di una campagna di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione di durata inferiore ai 90 giorni, la stessa rientra nei casi di esclusione dalla procedura Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale previsti nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.n.152/2006, al punto 7, lettera z.b..

Considerato, altresì, che

sono stati acquisiti i pareri del Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità Acustica Ambientale e di ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali e di Roma Capitale e del, di seguito descritti.

Roma Capitale - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane (prot. NH1189 del 19.03.2026, acquisita agli atti in pari data con prot. RM1805):

“...l'impatto acustico dell'impianto in oggetto è compatibile con i livelli fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del Comune di Roma (Del. C.C. n. 12 del 29.01.2004). Pertanto si esprime parere favorevole di compatibilità acustica ambientale in merito all'intervento in oggetto.

La società istante dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla normativa di settore.”

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (prot. n. 0021127.U del 30.03.2026, acquisita in pari data al prot. RM2047). Parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014:

“...La campagna è finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi mediante impianto mobile. Come indicato al Capitolo 3 della Relazione Tecnica, il Proponente intende trattare rifiuti inerti rientranti tra quelli elencati all'Allegato 1, lettera a), del D.M. n. 127/2024, da sottoporre a operazioni di frantumazione, vagliatura e deferrizzazione, finalizzate alla produzione di aggregato recuperato (R5), previa messa in riserva (R13).

Le operazioni R5 e R13 risultano ricomprese tra quelle autorizzate dalla Regione Lazio con Determinazione n. G05460 del 05/05/2025.

Dall'esame della documentazione si rileva, tuttavia, che la Società non ha fornito “gli opportuni layout ed elaborati grafici riportanti la disposizione e la identificazione delle aree destinate alle operazioni e procedure di:

- accettazione, controllo, stoccaggio, movimentazione e lavorazione;*
- stoccaggio dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al regolamento in area dedicata;*
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella I dell'allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;*
- stoccaggio dei cumuli destinati alle procedure di campionamento...”.*

Nell'elaborato grafico presentato è riportata una planimetria non in scala e di carattere generale, nella quale sono indicati elementi quali: “Area stoccaggio materiali (R13)”, “Area di frantumazione materiali da demolizione (R5)” e “Area stoccaggio materiali prodotti (EOW)”. Si evidenzia in particolare che non è rappresentata una sezione relativa allo stoccaggio dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al regolamento in area dedicata, mentre, con riferimento all’“Area stoccaggio materiali (R13)” riportata in planimetria, non è specificato se sarà utilizzata esclusivamente per i rifiuti ammissibili alle operazioni di recupero autorizzate. Risultano, inoltre, assenti le ulteriori aree sopra richiamate (accettazione, controllo, ecc.).

Si rappresenta che la predisposizione dei layout e degli elaborati grafici sopra descritti è espressamente prevista dall'atto autorizzativo richiamato (pag. 9).

Si rimette, pertanto, a codesta Autorità ogni valutazione e determinazione di competenza.

Fermo restando quanto sopra, si evidenzia che qualora i materiali EoW prodotti siano inviati a differenti impieghi, questi devono essere tenuti separati.

In merito alla data di avvio della campagna, nella comunicazione agli atti è indicato che “La campagna si svolgerà a partire dal primo giorno dopo emissione provvedimento per una durata di 90 giorni lavorativi”. Al contempo, al Capitolo 6 della Relazione Tecnica è riportato che la durata della campagna potrà essere al massimo pari a 89 giorni.

Si rileva, pertanto, una difformità tra quanto dichiarato nei due elaborati in ordine alla durata complessiva delle attività.

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, punto 7, lettera z.b), le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA se di durata inferiore a 90 giorni.

Quanto sopra per le determinazioni di competenza di codesta Autorità.

Rifiuti in ingresso: tipologia e procedure di accettazione, verifica e controllo

La campagna riguarda rifiuti classificati con codice CER 17 09 04, ricompresi tra quelli autorizzati con la citata Determinazione regionale. Si rammenta che, ai sensi dell'atto autorizzativo, la Società è tenuta al rispetto di tutti gli adempimenti, criteri, verifiche e metodi analitici e prestazionali previsti dal D.M. n. 127/2024 – “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” – oltre che di tutte le prescrizioni contenute nel medesimo atto autorizzativo.

In considerazione del fatto che la Relazione Tecnica non indica puntualmente i controlli sui rifiuti in ingresso, si precisa che dovranno essere applicate, in conformità alla autorizzazione vigente, tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1, lettera b), del D.M. n. 127/2024.

Quantitativi trattati

Al Capitolo 6 della Relazione Tecnica è indicato un quantitativo complessivo di rifiuti da recuperare pari a circa 12.500 m³ (corrispondenti a circa 25.000 t, considerando un peso specifico medio di 2 t/m³). È inoltre previsto un quantitativo giornaliero pari a circa 500 t/giorno (per un utilizzo dell'impianto di 5 ore al giorno) e un quantitativo orario pari a 100 t/ora. Tali valori risultano coerenti con i limiti autorizzati per l'impianto, pari a 350.400 t/anno, 960 t/giorno (calcolati su 8 ore lavorative) e 120 t/ora.

Produzione e utilizzo dell'aggregato recuperato (EoW)

La Relazione Tecnica prevede la produzione di aggregato recuperato conforme al D.M. n. 127/2024. In assenza di specifiche informazioni, si richiama che per ciascun lotto prodotto dovrà essere garantito il rispetto:

- dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1;*
- delle caratteristiche prestazionali di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato;*
- delle pertinenti norme UNI applicabili in funzione della specifica destinazione d'uso, come da Tabella 5 dell'Allegato 2;*

nonché della prescrizione contenuta al punto 16 dell'atto autorizzativo vigente, secondo cui: i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza.

Si rinvia a codesta Autorità competente la vigilanza sul rispetto degli accertamenti analitici e prestazionali propedeutici al reimpiego delle materie prime seconde/EoW scaturiti dal ciclo di recupero in edilizia.

Rifiuti prodotti dal processo di recupero

Si evidenzia che nella Relazione Tecnica non risultano riportati i rifiuti prodotti dal processo di recupero. Pertanto, si richiama l'attenzione del Proponente sull'obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute ai punti 13, 14, 15 e 18 dell'atto autorizzativo vigente, secondo cui:

- i rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto devono essere gestiti in regime di deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni contenute nell'art. 185bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
- i rifiuti ottenuti attraverso il processo svolto dovranno essere identificati con i codici CER;*
- per la classificazione di rifiuti con codici CER con voce a specchio, dovranno essere eseguite specifiche caratterizzazioni sulla base della Normativa vigente, al fine di verificare la non pericolosità del rifiuto;*
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento.*

Per quanto concerne l'attribuzione dei codici CER ai rifiuti prodotti, si ricorda che la normativa attribuisce al produttore l'onere della corretta classificazione. Si segnala, inoltre, che il codice CER deve essere modificato solo qualora i rifiuti in ingresso siano sottoposti a un'operazione che ne alteri la natura o la composizione; in tal caso occorre fare riferimento all'attività specifica da cui il rifiuto trae origine.

Tutela della matrice suolo

Al Capitolo 7 della Relazione Tecnica è specificato che “Per l’attività di recupero sul posto si prevede il deposito temporaneo delle macerie e, mentre degli aggregati recuperati “End of Waste”, a valle della caratterizzazione prevista, sulle aree indicate non pavimentate, [.....]”.

Al riguardo, si ricorda che, come previsto dalla vigente autorizzazione dell’impianto mobile: – lo stoccaggio dei cumuli di materiali dovrà avvenire in aree confinate e coperte; gli stessi dovranno essere posti al riparo dagli agenti atmosferici, anche al fine di escludere il dilavamento durante eventi di pioggia;

– bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni e di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all’aperto);

l’impianto non dovrà produrre alcun effluente liquido e pertanto l’acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri

– nel caso in cui si dovessero produrre effluenti liquidi, il Gestore dovrà allestire idonei sistemi di contenimento e raccolta; i reflui dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge;

il proponente dovrà fornire comunque indicazioni in merito ai presidi ambientali utilizzati ai fini della protezione della matrice suolo, in particolare la predisposizione di pavimentazioni da porre in opera allo scopo e circa i dispositivi di raccolta, captazione, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi generati dall’attività;

Si rappresenta, pertanto, a codesta Autorità competente l’opportunità di prevedere, in caso di pioggia, specifiche modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso e in uscita, nonché dei materiali recuperati, per garantire che sia evitata la contaminazione del suolo e delle acque meteoriche per dilavamento (ad es. attraverso coperture amovibili, etc.).

Emissioni in atmosfera

La Relazione Tecnica evidenzia che la produzione di polveri avviene durante la movimentazione delle macerie, il caricamento dell’impianto mobile e le fasi di frantumazione e selezione. Sono previste 8 misure di contenimento delle emissioni, quali la bagnatura della viabilità e l’innaffiatura dei rifiuti; l’impianto è inoltre dotato di sistemi di nebulizzazione dell’acqua (Capitoli 4 e 7). Tuttavia, in assenza di informazioni di dettaglio sulle modalità operative e gestionali, si richiama il rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione vigente (pag. 8), con puntuale riferimento ai relativi punti, che dovranno essere garantite:

- a) durante le operazioni di carico e scarico dei materiali dovrà essere mantenuta, possibilmente in modo automatico per mezzo di gru, carrelli elevatori o a mano, un’adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l’uscita del materiale trasportato;*
- b) b) dovranno essere alzate barriere di riparo dal vento (teloni, pannelli, ecc.) attorno alla zona di operazione, soprattutto in presenza di obiettivi maggiormente sensibili da proteggere e in caso di vento dominante; i cumuli di rifiuti dovranno essere mantenuti ad altezze inferiori alle barriere;*

Quanto sopra per le determinazioni di competenza di codesta Autorità”.

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica agli atti;

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell’autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e *nei considerata*, sulla base dell’istruttoria espletata

DISPONE

A. di autorizzare, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società EDIL MOTER S.r.l., con sede legale in via Camillo Olivetti n° 8 - Guidonia Montecelio (RM), codice fiscale n. 07709330588 - partita IVA n. 01847091004, allo svolgimento della campagna di attività per il recupero di rifiuti non pericolosi da demolizione mediante operazioni R13 e R5 presso il cantiere relativo allo stabilimento A.M.A.

di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 - Roma;

- B. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa prot. RM1657 del 13.03.2026;
- C. che per la campagna sarà utilizzato l'impianto mobile "Marca CAMS S.r.l. mod CENTAURO L 120-56 APS – matricola 25-108", autorizzato all'esercizio con Determinazione della Regione Lazio G05460 del 05/05/2025;
- D. che la campagna mobile avrà una durata di 50 giorni lavorativi effettivi, da svolgersi in un arco temporale massimo di 89 giorni, a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività, e che saranno trattati rifiuti classificati esclusivamente codificati EER 170904 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;
- E. che l'impianto potrà essere messo in esercizio per 5 ore al giorno in orario esclusivamente diurno;
- F. che i quantitativi totali di rifiuti da trattare sono pari a 12.500 mc (corrispondenti a circa 25.000 tonnellate) e che l'impianto mobile eserciterà le operazioni di recupero nel rispetto delle seguenti potenzialità:
- potenzialità oraria: 100 ton/ora.
 - quantitativi giornalieri di rifiuti trattati: 500 ton/giorno;
- G. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto B., alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G05460 del 05/05/2025, nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
- 1) la Società dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio della campagna mobile;
 - 2) la Società dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
 - 3) si dovrà prevedere un'area di messa in riserva R13 dedicata esclusivamente ai rifiuti da destinare alle operazioni di recupero R5 autorizzate mediante impianto mobile;
 - 4) i cumuli di rifiuti in messa in riserva dovranno avere un'altezza inferiore a 6 metri, secondo gli indirizzi dettati dalla D.G.R. Regione Lazio n. 34/2012;
 - 5) i rifiuti codificati come "voce a specchio" dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell'impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;
 - 6) la Società è tenuta a rispettare tutti gli adempimenti, i criteri, le verifiche e i metodi analitici e prestazionali previsti dal D.M. n. 127/2024; in particolare, con riferimento ai rifiuti in ingresso, dovranno essere applicate tutte le procedure di accettazione, verifica e controllo previste dall'Allegato 1 lettera b) al D.M. n. 127/2024.
 - 7) per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto dovrà essere garantito il rispetto:
 - dei parametri di cui alle Tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1;
 - delle caratteristiche prestazionali di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato;
 - delle pertinenti norme UNI applicabili in funzione della specifica destinazione d'uso, come da Tabella 5 dell'Allegato 2;
 - 8) i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto dovranno avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
 - 9) dovranno essere verificati analiticamente i requisiti di qualità dell'aggregato recuperato di cui alla lettera d) dell'Allegato 1 del DM 127/2024; in particolare, per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, dovrà essere verificato il rispetto dei valori limite riportati nelle Tabelle 2 e 3 del suddetto decreto per i parametri ivi indicati, mentre per l'attribuzione della marcatura Ce si dovrà fare riferimento alla Tabella

- 4 di cui alla lettera e) dell'Allegato 1 del medesimo decreto;
- 10) nel caso di accertata non conformità ai criteri di "end of waste" dei prodotti recuperati a seguito delle analisi di laboratorio previste, si dovrà:
 - a. provvedere al deposito dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al regolamento in area dedicata;
 - b. avviare detti rifiuti a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato e rispettare quanto indicato al successivo punto 13);
 - 11) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati deve essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati.
 - 12) in merito ai codici EER dei rifiuti di scarto prodotti, fermo restando che la corretta classificazione di un rifiuto è un onere che la normativa pone in capo al produttore dello stesso, solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato la natura o la composizione, il codice EER andrà modificato facendo riferimento alla specifica attività da cui origina;
 - 13) i suddetti rifiuti di scarto prodotti in situ dovranno essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all'articolo 185-bis del suddetto decreto, inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti saranno in possesso delle previste autorizzazioni per gli specifici EER) e gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;
 - 14) relativamente alla tutela della matrice suolo, si dovranno prevedere specifiche modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti in ingresso e in uscita, nonché dei materiali recuperati, che garantiscano il riparo dagli agenti atmosferici al fine di evitare la contaminazione del suolo e delle acque meteoriche per dilavamento e dispersione dei materiali; pertanto, durante i periodi di fermo impianto e in caso di eventi meteorici si dovrà far ricorso all'utilizzo di sistemi di copertura (appositi teli, ecc) dei cumuli di rifiuti e degli aggregati recuperati prodotti, con eventuale copertura anche del gruppo di frantumazione;
 - 15) ai fini della riduzione delle emissioni in atmosfera:
 - si dovrà bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni e di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto)";
 - durante le operazioni di carico e scarico dei materiali dovrà essere mantenuta, possibilmente in modo automatico per mezzo di gru, carrelli elevatori o a mano, un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
 - dovranno essere alzate barriere di riparo dal vento (teloni, pannelli, ecc.) attorno alla zona di operazione, soprattutto in presenza di obiettivi maggiormente sensibili da proteggere e in caso di vento dominante; i cumuli di rifiuti dovranno essere mantenuti ad altezze inferiori alle barriere;
 - 16) l'impianto non dovrà produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri e, nel caso in cui si dovessero produrre effluenti liquidi, sarà cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando sottinteso che gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge; il proponente dovrà fornire indicazioni in merito ai presidi ambientali utilizzati ai fini della protezione della matrice suolo, in particolare la predisposizione di pavimentazioni da porre in opera allo scopo e circa i dispositivi di raccolta, captazione, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi generati dall'attività;
 - 17) in relazione all'impatto acustico, quando l'intervento sarà realizzato, la Società dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla normativa di settore;
 - 18) la Società dovrà, in ogni caso, adottare ogni misura preventiva idonea affinché non si rechi danno al vicinato;

- 19) la Società dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed aver cura di conservare per tre anni, presso il cantiere e dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico);
- 20) la Società, prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009 e ss.mm.ii. ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento regionale del Lazio 17 marzo 2026, n. 2, avente ad oggetto "*Criteria generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati*", dovrà:
- attestare la stipula della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro; detta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile da inquinamento, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014;
 - in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, potrà presentare, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro;
- 21) la Società dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile;
- 22) la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro.
- H. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;
- I. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
- J. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;
- K. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Società EDIL MOTER S.r.l. ed agli Enti coinvolti nel presente procedimento.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri